

# Edilizia e Territorio

## Commissioni di gara, Albo Anac al via dal 10 settembre: come iscriversi, come funziona

8 agosto 2018 - Roberto Mangani

Guida all'utilizzo di Linee guida e "istruzioni operative" dell'Anac. Sistema in vigore per i bandi con scadenza dal 15 gennaio 2019



Con le **istruzioni operative per l'iscrizione obbligatoria all'Albo nazionale dei commissari di gara** ([si veda servizio e testo](#)) si compone l'ultimo tassello per l'avvio del nuovo sistema di nomina di detti commissari cui ricorrere in tutti i casi di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si tratta del **regolamento interno previsto dalle Linee guida n. 5**, con cui l'Anac ha individuato le procedure informatiche idonee a garantire la casualità della scelta, la corrispondenza tra la richiesta di professionalità avanzata dalla stazione appaltante e la sezione dell'Albo, la rotazione degli esperti, nonché le comunicazioni che devono intercorrere tra ANAC, stazioni appaltanti e commissari di gara.

### ADDIO AL REGIME TRANSITORIO

Attualmente la nomina dei commissari è sottoposta ancora al regime transitorio previsto dall'articolo 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016, secondo cui tale nomina è effettuata in autonomia dai singoli enti appaltanti, che devono rispondere ai generici criteri di competenza e trasparenza.

Questo regime transitorio si esaurirà con l'entrata in vigore del nuovo sistema, cioè in relazione alle procedure di gara i cui bandi o avvisi prevedano il termine di **scadenza per la presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019**. Per queste procedure la nomina dei commissari dovrà avvenire secondo il meccanismo della richiesta da parte dell'ente appaltante all'ANAC di una lista di soggetti che saranno estratti dalla stessa e la successiva nomina a commissario di gara tramite sorteggio effettuato dallo stesso ente appaltante.

### ISCRIZIONI ALL'ALBO ANAC

Per consentire la piena operatività del nuovo sistema alla data indicata le istruzioni operative prevedono che ai fini dell'iscrizione l'Albo nazionale dei commissari sia operativo dal 10 settembre 2018.

Si ricorda che nella documentazione di gara le stazioni appaltanti devono fornire puntuali indicazioni, tra l'altro, sul numero dei commissari, sulle loro caratteristiche professionali, sui compiti attribuiti alla commissione di gara e sulle modalità di svolgimento dei lavori della commissione.

### L'APPLICATIVO GESTIONALE

Il sistema di iscrizione all'Albo e di successiva gestione dello stesso, compresa la fase dell'estrazione dei commissari da inserire nella lista da fornire al singolo ente appaltante, si fonda su un applicativo gestionale messo a disposizione dall'ANAC.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti possono iscriversi all'Albo attraverso l'applicativo. Il richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di un indirizzo PEC e delle credenziali rilasciate dal sistema dell'Autorità.

### I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I requisiti per ottenere l'iscrizione sono quelli individuati dalle Linee guida n. 5 e attengono in primo luogo alla pregressa esperienza e professionalità, diversamente articolata a seconda che si tratti di professionisti iscritti nei relativi albi professionali, professionisti la cui attività non prevede l'iscrizione obbligatoria in albi, dipendenti delle pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari.

Oltre a questi requisiti vi sono poi quelli di moralità, che attengono alla mancanza di condanne per una serie di reati che possono appunto incidere sulla moralità dei soggetti che ne sono colpiti.

L'iscrizione può avvenire nelle diverse sottosezioni di cui si compone l'Albo, individuate sulla base della classificazione delle professioni adottata dall'ISTAT.

I candidati in possesso dei suddetti requisiti predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente all'applicativo e riempiendo i campi indicati. Una volta inseriti correttamente i dati l'applicativo genera un documento in formato pdf che deve essere scaricato, firmato e inviato dal soggetto interessato. Con tale invio si perfeziona l'iscrizione all'Albo. Una volta avvenuto tale perfezionamento il soggetto interessato è tenuto unicamente a segnalare, sempre tramite l'applicativo, le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti.

## **I DIPENDENTI DELLA PA**

Una particolare disposizione è prevista per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che intendano iscriversi all'Albo. Essi possono iscriversi o solo come commissari interni all'amministrazione di appartenenza o come commissari interni e commissari esterni per le procedure indette da altre stazioni appaltanti diverse da quelle di appartenenza.

Si tratta di una previsione importante perché consente agli enti appaltanti di nominare commissari dipendenti pubblici anche se appartenenti a un'altra amministrazione.

Va segnalato che ai fini di conseguire l'iscrizione il possesso di tutti i requisiti è oggetto di autodichiarazione. Non vi è alcun supporto documentale che deve essere fornito in questa fase, fermo restando che, secondo le previsioni contenute nelle Linee guida n. 5, l'ANAC può procedere alla verifica a campione in ordine alla correttezza e al mantenimento nel tempo di quanto autodichiarato ai fini dell'iscrizione. In ogni caso, la verifica dei requisiti è sempre effettuata dall'ANAC nel momento in cui i soggetti sono inseriti nella lista da inviare alla stazione appaltante.

## **SISTEMA APERTO, ISCRIZIONI «IN QUALUNQUE MOMENTO»**

L'iscrizione all'Albo è consentita in qualunque momento. Sotto questo profilo le istruzioni operative sono andate anche al di là di quanto prevedevano le Linee guida, secondo cui tale iscrizione poteva essere limitata a determinati periodi comunicati dalla stessa ANAC. La scelta è stata quindi quella di mettere a disposizione un sistema sempre aperto, tale da consentire l'iscrizione continuativa di tutti i soggetti interessati.

## **TARIFFA DI ISCRIZIONE**

E' infine previsto il pagamento di una tariffa per i soggetti iscritti. Tale tariffa ha cadenza annuale ed in occasione di tale pagamento il soggetto iscritto deve anche confermare tramite l'applicativo la permanenza dei requisiti richiesti.

## **L'ESTRAZIONE A SORTE DEI COMMISSARI**

L'articolo 73, comma 3 del D.lgs. 50 prevede che i commissari di gara siano individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio nell'ambito di una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare, nel rispetto del principio di rotazione. La lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante entro cinque giorni dalla relativa richiesta.

Le istruzioni operative dettagliano le modalità attraverso cui avviene il processo, con particolare riferimento alla formazione della lista.

La stazione appaltante richiede tramite l'applicativo la lista dei candidati tra cui effettuare il sorteggio. In particolare in questa fase devono essere indicate una o più sottosezioni in cui devono essere iscritti i candidati che si intende selezionare. La sottosezione sarà individuata in relazione all'oggetto del contratto da affidare. Inoltre la stazione appaltante dovrà indicare il numero di soggetti che dovranno comporre la lista, che sarà in misura doppia o tripla rispetto al numero dei componenti la commissione di gara.

A questo punto i successivi passaggi vedono l'intervento attivo dell'ANAC. Questa dovrà in primo luogo verificare la completezza delle informazioni inserite dalla stazione appaltante. Successivamente, ai fini della formazione della lista dei soggetti da inviare alla stazione appaltante per il successivo sorteggio, l'ANAC procederà con l'estrazione dall'Albo dei candidati alla nomina, secondo un processo dettagliatamente indicato nelle istruzioni operative.

L'estrazione è ispirata in primo luogo a un **principio di rotazione**. I candidati sono infatti estratti tra quelli che hanno il minor numero di nomine ricevute fino a quel momento come componente di commissione giudicatrice. Per calcolare tale numero si tiene conto di tutte le nomine, anche se relative a più sottosezioni. Infine, sono esclusi dall'estrazione i soggetti già estratti in relazione a una precedente procedura che non si è ancora conclusa con l'avvenuta nomina da parte della stazione appaltante.

Una volta conclusa questa prima fase si procede all'estrazione vera e propria. Questa avviene, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di casualità e indipendenza, attraverso la generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione.

L'estrazione si conclude quando il numero dei soggetti individuati è corrispondente a quanto richiesto dalla stazione appaltante. A questo punto l'applicativo genera un file formato pdf contenente i nominativi dei soggetti estratti, che costituisce la lista messa a disposizione della stazione appaltante. Non c'è bisogno di alcuna comunicazione formale in tal senso, giacché è la disponibilità stessa del file a integrare la comunicazione alla stazione appaltante.

Le istruzioni operative prevedono che l'estrazione così effettuata possa essere annullata previa adeguata motivazione, senza tuttavia fornite alcun dettaglio sulle ragioni di tale eventuale annullamento. In questo caso deve essere replicata la procedura attraverso una nuova richiesta della stazione appaltante.

La stazione appaltante è tenuta a dare notizia all'ANAC, tramite l'applicativo, dell'avvenuta pubblicazione della commissione di gara sul proprio sito. Da questa comunicazione deve risultare l'esito del sorteggio, la composizione della commissione, gli eventuali impedimenti che hanno escluso dal sorteggio soggetti estratti dall'ANAC o eventuali rinunce all'incarico.

In caso di impedimento di uno o più soggetti designati, ovvero nel caso in cui nei loro confronti siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, la stazione appaltante può procedere a un nuovo sorteggio per individuare un sostituto. Se il numero dei soggetti ricompresi nella lista non è sufficiente, la stazione appaltante richiede all'ANAC un'integrazione della lista dei candidati. In realtà non si comprende bene in cosa si sostanzia questa insufficienza, posto che la lista dei candidati è sempre in numero doppio o triplo rispetto ai candidati da designare, cosicché anche il venir meno di un solo candidato genera di per sé una condizione di insufficienza.

Infine, qualora l'impedimento si manifesti dopo la costituzione della commissione, la stazione appaltante richiede all'ANAC, sempre tramite l'applicativo, una nuova lista di candidati tra cui effettuare il sorteggio, limitatamente al commissario o ai commissari da sostituire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA